

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI STUDENTE ATLETA E PARATLETA

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 06/25/CDA del 29 gennaio 2025

Emanato con D.R. n. 20/25 del 03 febbraio 2025

In vigore dal 03 febbraio 2025

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI STUDENTE ATLETA E PARATLETA

Indice

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Studente atleta o paratleta
- Art. 3 – Istanze di riconoscimento
- Art. 4 – Agevolazioni accademiche e didattiche
- Art. 5 – Durata dello status di studente atleta o paratleta
- Art. 6 – Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il riconoscimento dello status di studente atleta e le relative agevolazioni ed iniziative dedicate alle sue esigenze.
2. Il presente Regolamento aderisce ai principi di cui alle Linee Guida europee sulla doppia carriera degli atleti adottate a Bruxelles il 16 novembre 2012 e alle Linee guida nazionali per l'incentivo e il sostegno della dual career degli atleti di alto livello che intraprendono la carriera universitaria di cui al Protocollo di intesa CONI-CIP-CUSI-UNISPORT ITALIA del 14 aprile 2023.
3. Le finalità del presente regolamento sono:
 - a) tutelare il diritto allo studio degli studenti che praticano attività sportiva agonistica agevolandone l'esercizio costante e continuo;
 - b) sostenere e favorire l'equilibrio tra l'impegno nella formazione accademica e l'impegno nell'attività sportiva agonistica per rendere quest'ultima sempre più conciliabile con la carriera universitaria;
 - c) ottenere che lo studente-atleta costruisca, parallelamente alla propria carriera sportiva, un percorso formativo di qualità, che possa creare basi solide per un futuro professionale al termine della carriera sportiva agonistica.

Art. 2 – Studente atleta o paratleta

1. È riconosciuto lo status di studente atleta o paratleta, allo studente iscritto/a, a Corsi di I e II livello (laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale) che, nell'anno solare di presentazione della domanda di adesione o nel successivo, rientri in una delle seguenti categorie di atleti:
 - a) campione o campionessa di giochi olimpici, paralimpici, assoluti o di categoria (italiani, europei o mondiali) nelle discipline olimpiche e/o paralimpiche invernali ed estive;
 - b) convocato/a dalla Federazione di appartenenza per rappresentare l'Italia nelle discipline olimpiche e/o paralimpiche invernali ed estive;
 - c) coinvolto/a nei programmi di preparazione ai Giochi Olimpici/Paralimpici estivi ed invernali;
 - d) atleta delle Società degli sport professionistici di squadra di cui alla Legge n. 91/1981 (legge sul professionismo sportivo) che partecipano ai campionati federali
 - e) riconosciuto/a come Atleta di Interesse Nazionale dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale ufficialmente riconosciuta dal CONI o dalle rispettive Federazioni Sportive ufficialmente riconosciuta dal CIP per l'attività Paralimpica;

- f) convocato/a nelle rappresentative nazionali del CUSI o nelle rappresentative dei CUS di riferimento ai Campionati Universitari;
- g) appartenente ad un gruppo sportivo militare con “ruolo atleta”.

Art. 3 – Istanze di riconoscimento

1. Lo studente deve presentare istanza di riconoscimento dello status di studente atleta e paratleta, allegando idonea documentazione, rilasciata dalla Federazione Sportiva Nazionale, dal CONI, dal CIP, dalla rappresentativa nazionale, associazione sportiva o società professionistica, che attesti l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 2.
2. Le istanze di riconoscimento dello status di studente atleta e paratleta devono essere presentate alla segreteria amministrativa a cui lo studente è iscritto, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno solare.
3. Le istanze di riconoscimento istruite dalla Segreteria Amministrativa, sono valutate dalla Commissione di Ateneo nominata dal Rettore, composta da due docenti di ruolo e dal responsabile Settore Sport del Centro di Formazione Integrale, che deve comunicare l'esito della valutazione entro un mese dalla presentazione.
4. Dal momento in cui è riconosciuto lo status, lo studente ha l'onere di comunicare alla segreteria studenti del Corso di studi a cui è iscritto, anche in corso d'anno, ogni variazione rilevante ai fini della conservazione del proprio status di atleta o paratleta.

Art. 4 – Agevolazioni accademiche e didattiche

1. Lo studente atleta può richiedere il riconoscimento della propria attività sportiva ai fini dell'attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) nel percorso curriculare tra le “Ulteriori attività formative – Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro” oppure quali crediti formativi extracurricolari, fino ad un massimo di 12 cfu. La richiesta deve essere presentata alla Segreteria Amministrativa, nei termini di presentazione delle richieste di riconoscimento, indicati nei Termini di scadenza dell'a.a. di riferimento, e sarà valutata dalla Commissione riconoscimento crediti del Consiglio del Corso di studi di appartenenza.
2. A seguito del riconoscimento dello status di studente atleta e paratleta, lo studente avrà diritto ad uno sconto sui contributi accademici, non cumulabile con altre scontistiche pari al 25%.
3. Ciascun Corso di studi definisce le modalità organizzative e didattiche riservate agli studenti di cui al presente regolamento, che devono almeno contemplare la possibilità di:
 - a. ridurre l'obbligo di frequenza, nella misura minima del 50% fino alla concessione dell'esonero dalla frequenza, fatta eccezione per le attività la cui frequenza è obbligatoria per legge.
 - b. sostenere gli esami negli appelli straordinari riservati agli studenti fuoricorso;
 - c. richiedere prima della fine delle lezioni del semestre di poter sostenere uno o più esami a distanza (*online*) o in data diversa da quella già fissata nel calendario accademico,

qualora le date previste risultino coincidenti con impegni sportivi che impediscono o rendono estremamente difficoltosa la presenza in Ateneo (competizioni, convocazioni e ritiri, inclusi i relativi spostamenti), secondo quanto attestato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dal CONI, dal CIP, dalla rappresentativa nazionale, associazione sportiva o società professionistica di appartenenza.

4. Il coordinatore del Corso di studi avrà la facoltà, d'intesa con i docenti interessati, di prevedere ulteriori misure adeguate alle esigenze manifestate dallo studente atleta e paratleta, durante il percorso accademico, facendo applicazione delle modalità organizzative e didattiche ("agevolazioni essenziali") individuate nelle "Linee guida nazionali per l'incentivo e il sostegno della dual career degli atleti di alto livello che intraprendono la carriera universitaria".

Art. 5 – Durata dello status di studente atleta o paratleta

1. Lo status di studente atleta e paratleta ha una durata limitata all'anno accademico di approvazione dell'istanza e comunque all'obiettivo permanere dello stato dichiarato.
2. A seguito dell'ottenimento, lo status può essere prolungato per tutti gli anni di durata del percorso accademico, dietro presentazione di una apposita istanza entro il 30 settembre di ogni anno, con cui lo studente dimostri il perdurare dello stato dichiarato.
3. Nel caso in cui lo studente perda lo status di atleta o paratleta durante il percorso accademico, potrà presentare nuovamente l'istanza al riproporsi delle condizioni per il suo ottenimento.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni dello Statuto, Codice etico e Regolamenti di Ateneo vigenti.